



CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 52 del 08/03/2021

OGGETTO:	DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO E MODIFICA PROVVISORIA DEI POSTEGGI SUI MERCATI DI PIAZZA VITTORIO VENETO E PIAZZA ROMA DEL MERCOLEDI' - EMERGENZA COVID-19 FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'articolo 50 D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M del 02/03/2021 pubblicato sulla G.U. 52 del 02/03/2021;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 14/01/2021;

Vista l'ordinanza del 27 febbraio 2021 del Ministero della Salute con cui si inserisce la Regione Piemonte nello scenario di elevata gravità ed alto rischio (art. 2 del DPCM 14/01/21);

Visto il D.P.G.R. del 05/03/2021 n.32;

Vista la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale tra gli operatori e tra gli utenti del mercato conseguibile mediante l'arretramento dei banchi posizionati nella fila esterna di Piazza Vittorio Veneto (lato comune e lato ex Caserma Fenulli-palazzo Vittone);

Considerato che l'ingresso scaglionato per ordine alfabetico possa consentire una diluizione nel tempo degli avventori determinando un calo della concentrazione di soggetti ottenendo un maggiore distanziamento tra le persone.

Visto il regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Pinerolo, che al Capo II - articolo 2 – punto 2.4, cita *“la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642”*;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

Per il mercato del **mercoledì sino a revoca del presente provvedimento:**

1. di collocare provvisoriamente i posteggi n. 901, 902, 903, 904, 1701, 1702, 1703, 1704, e 1705 al di sotto del cordolo del marciapiede, in linea con i posteggi situati fronte ex caserma Fenulli;
2. di collocare provvisoriamente i posteggi n. 103, 104, 105, 106, 107, 108 al di sotto del cordolo del marciapiede, per una profondità massima di 6 m misurati dal cordolo del marciapiede a centro strada;
3. di mantenere la medesima collocazione per i posteggi n. 101, 102, 109, 110 e 111;
4. di assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
5. che l'accesso degli avventori all'area del mercato avvenga esclusivamente indossando mascherine che coprano naso e bocca (deve essere coperta l'intera area dal mento al di sopra del naso);
6. che sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti fronte i banchi di vendita a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
7. che tutti gli operatori procedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
8. che tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
9. che ogni banco di vendita metta a disposizione prodotti igienizzanti delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
10. che nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
11. che si mantenga la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche durante le operazioni di carico e scarico della merce;
12. di demandare alla polizia municipale, con l'ausilio della protezione civile le verifiche sull'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani;
13. la presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente n.9 del 18/01/2021.

SI INVITA

La popolazione a collaborare con l'amministrazione:

- 1) sostando all'interno delle aree di mercato solo per il tempo strettamente necessario per procedere agli acquisti;
- 2) accedendo al mercato singolarmente, un solo componente per nucleo familiare;
- 3) accedendo in modalità dilazionata all'area di mercato nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - Cittadini con cognomi dalla lettera N alla lettera Z dalle ore 07:30 alle ore 10:30;
 - Cittadini con cognomi dalla lettera A alla lettera M dalle ore 10:30 alle ore 13:30;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune;
- ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)